

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica	IGEA BANCA S.P.A.
Sede legale e Direzione Generale	Via Paisiello, 38 – 00198 Roma
Capitale sociale	€ 32.025.184,84
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma	04256050875
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia	n° 5640
Codice ABI	05029
Sito internet	www.igeabanca.it
Indirizzo di posta elettronica	segreteria@igeabanca.it
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia	

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Cognome	Nome	
Sede	E-mail	Telefono
Iscrizione ad Albi o elenchi	N. Delibera Iscrizione albo/elenco	Qualifica

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**Struttura e funzione economica**

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata oltre la disponibilità, previa costituzione di idonea garanzia ipotecaria. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente).

L'ipoteca è una garanzia "reale" che ha ad oggetto un immobile ed è rilasciata a sostegno dell'affidamento in conto corrente concesso dalla banca; l'insolvenza del cliente dà diritto alla banca di chiedere l'alienazione del bene oggetto di ipoteca.

Per le condizioni relative al rapporto di conto corrente e alle specifiche linee di finanziamento attivate si rimanda agli specifici Fogli informativi.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione sfavorevole dei tassi d'interesse (nel caso di tasso variabile);
- escussione delle garanzie personali e reali a supporto della concessione del fido.

L'apertura di credito con garanzia ipotecaria è destinata al non consumatore per importi non inferiori a € 50.000,00

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO
Contratto con applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi

IPOTESI TASSO FISSO	TAEG						
<p>Contratto a tempo indeterminato che prevede la commissione per la messa a disposizione dei fondi con affidamento di 50.000 euro utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. Si assume una durata pari a 20 anni.</p> <p>Dati di calcolo</p> <table data-bbox="150 763 1114 842"> <tr> <td>Accordato (importo minimo previsto per l'apertura di credito)</td> <td>50.000 €</td> </tr> <tr> <td>Tasso debitore nominale annuo</td> <td>12,50 %</td> </tr> <tr> <td>Commissione per la messa disposizione dei fondi</td> <td>2% dell'accordato su base annua</td> </tr> </table> <p>Si ipotizzano inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurazione incendio: per un periodo di 20 anni per un valore assicurato di € 100.000 stimate per € 1.050,00; - spese di perizia: stimate per € 750,00 - imposta sostitutiva: 0,25% sull'importo del finanziamento (€ 125,00) - imposta di bollo: € 100,00 per anno - importo minimo trimestrale spese per operazioni € 8,00 <p>Dal calcolo sono escluse le spese notarili.</p>	Accordato (importo minimo previsto per l'apertura di credito)	50.000 €	Tasso debitore nominale annuo	12,50 %	Commissione per la messa disposizione dei fondi	2% dell'accordato su base annua	15,40 %
Accordato (importo minimo previsto per l'apertura di credito)	50.000 €						
Tasso debitore nominale annuo	12,50 %						
Commissione per la messa disposizione dei fondi	2% dell'accordato su base annua						

IPOTESI TASSO VARIABILE	TAEG						
<p>Contratto a tempo indeterminato che prevede la commissione per la messa a disposizione dei fondi con affidamento di 50.000 euro utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. Si assume una durata pari a 20 anni.</p> <p>Dati di calcolo</p> <table data-bbox="150 1335 1114 1413"> <tr> <td>Accordato</td> <td>50.000 €</td> </tr> <tr> <td>Tasso debitore nominale annuo (euribor 3 mesi m.m.p + spread = - 0,323% + 10,0%)</td> <td>9,677 %</td> </tr> <tr> <td>Commissione per la messa disposizione dei fondi</td> <td>2% dell'accordato su base annua</td> </tr> </table> <p>Si ipotizzano inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurazione incendio: per un periodo di 20 anni per un valore assicurato di € 100.000 stimate per € 1.050,00; - spese di perizia: stimate per € 750,00 - imposta sostitutiva: 0,25% sull'importo del finanziamento (€ 125,00) - imposta di bollo: € 100,00 per anno - importo minimo trimestrale spese per operazioni € 8,00 <p>Dal calcolo sono escluse le spese notarili.</p>	Accordato	50.000 €	Tasso debitore nominale annuo (euribor 3 mesi m.m.p + spread = - 0,323% + 10,0%)	9,677 %	Commissione per la messa disposizione dei fondi	2% dell'accordato su base annua	12,48 %
Accordato	50.000 €						
Tasso debitore nominale annuo (euribor 3 mesi m.m.p + spread = - 0,323% + 10,0%)	9,677 %						
Commissione per la messa disposizione dei fondi	2% dell'accordato su base annua						

Negli esempi di TAEG sopra riportato si ipotizza che il tasso applicato, calcolato in base all'ultimo valore disponibile (alla data del presente documento) del parametro di indicizzazione, rimanga invariato per tutta la durata dell'affidamento. L'accordato è il minimo previsto dalla Banca per tale tipologia di apertura di credito.

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.igeabanca.it

E' possibile consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet www.igeabanca.it

CONDIZIONI ECONOMICHE

(I valori indicati non comprendono eventuali oneri reclamati da terzi. Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Foglio Informativo "Conto Corrente Ordinario")

VOCE	Parametro	Valore	Min	Max
Importo minimo	Euro	50.000,00		
Durata	superiore a 18 mesi, massimo 20 anni			
Rimborso	<p>Il rimborso della quota capitale potrà avvenire con le seguenti modalità:</p> <p>Finanziamento con facoltà di ricostituzione del prelevabile con affidamento a decrescere: prevede una riduzione del limite massimo del finanziamento a scadenze di norma mensili o altre predeterminate;</p> <p>Finanziamento con facoltà di ricostituzione del prelevabile con estinzione alla scadenza finale: prevede la decadenza della linea di credito alla scadenza prevista con relativo rimborso degli eventuali utilizzi.</p>			
Tasso fisso				
- Tasso debitore nominale annuo	%			12,50
- Tasso debitore nominale per utilizzi oltre i limiti del fido (p.p. in più oltre il tasso applicato)	%	2,00		
- Tasso debitore nominale annuo sulle somme utilizzate oltre il limite del fido accordato	%			14,50
Tasso variabile				
Tasso debitore nominale annuo	Parametro di indicizzazione + spread			
- Parametro di indicizzazione (vedi nota 1)	Indice	Euribor 3 mesi media mese precedente con conteggio giorni 365		
- Spread oltre il parametro	%		4,00%	10,00%
- Periodicità revisione tasso	mensile			
- Tasso debitore nominale annuo (calcolato sulla base del parametro rilevato alla data del foglio informativo: - 0,323%, più lo spread:10% in totale 9,677%)	%	9,677		
- Tasso debitore nominale per utilizzi oltre i limiti del fido (p.p. in più oltre il tasso applicato, nell'esempio 11,677%)	%	2,00		
Commissione per la messa a disposizione dei fondi (vedi nota 2)	%	2,00	dell'accordato su base annua con addebito trimestrale rapportato al numero dei giorni del periodo di liquidazione. Importo massimo non previsto.	
Istruttoria fido	Euro	0,00	0,00	0,00
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (C.I.V.)	Importo dello sconfinamento (o incremento dello sconfinamento)			
relativa a sconfinamenti extra fido o in assenza di fido	Sconfino oltre Euro 100,00 sino a € 5.000,00 determinato da almeno un'operazione di importo uguale o superiore a Euro 100,00		Euro 60,00	
(per conti correnti aperti a non Consumatori)	Sconfino da Euro 5.000,01 sino a Euro 15.000,00 determinato		Euro 80,00	

	da almeno un'operazione di importo uguale o superiore a Euro 100,00			
	Sconfino oltre Euro 15.000,00 determinato da almeno un'operazione di importo uguale o superiore a Euro 100,00			Euro 100,00
	La C.I.V. non è dovuta per pagamenti a favore dell'intermediario			
Imposta sostitutiva calcolata sull'importo del finanziamento (da corrispondere al momento dell'erogazione)	%	0,25		
Spese di perizia	Euro	Addebito costi vivi		
Spese notarili	Euro	A carico del cliente		
Imposte e tasse di qualunque genere	Euro	A carico del cliente		
Spese produzione e invio comunicazioni di legge (ad ogni invio)	Euro	1,25		
Tasso di mora	Tasso per utilizzi oltre i limiti del fido vigente tempo per tempo			
CAPITALIZZAZIONE E CRITERI DI CALCOLO DEGLI INTERESSI	Periodicità di conteggio e liquidazione degli interessi creditori	Annuale (31/12)		
	Periodicità di conteggio degli interessi debitori	Annuale (31/12)		
	Data di esigibilità degli interessi debitori	1° marzo di ciascun anno o alla scadenza/chiusura del rapporto per cui sono dovuti		
	Modalità di recupero degli interessi debitori	Con addebito in conto su espressa autorizzazione del cliente. In caso di ritardato pagamento degli interessi divenuti esigibili, sull'importo per essi dovuto maturano ulteriori interessi in misura pari a quella concordata nel Contratto		
Divisore fisso rapporti in euro	Giorni di calendario	365		
TRASPARENZA BANCARIA				
Spese produzione e invio comunicazioni periodiche (per ogni invio)	Euro	1,25		
Spese produz. e invio comunicazioni relative a modifiche contrattuali	Euro	0,00		

Note

- (1) Euribor (Euro Interbank Offered Rate): è il tasso definito dalla Federazione Bancaria Europea per i depositi interbancari in euro con riferimento a diverse scadenze (3 mesi, 6 mesi, ecc.); per la determinazione dei tassi di interesse dei mutui parametrati all'Euribor, viene utilizzata la media % mese precedente, coefficiente 365, rilevata sul quotidiano Il Sole 24 Ore.
- (2) La commissione per la messa a disposizione dei fondi è la remunerazione per il fatto che la Banca si impegna a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro (fido). Tale corrispettivo viene calcolato sull'importo dell'affidamento accordato, **è indipendente dall'effettivo utilizzo** e viene liquidato in via posticipata ogni fine trimestre.
Esempi di calcolo della commissione per la messa a disposizione dei fondi:
 1. Applicazione su affidamento di importo costante nel trimestre
Fido accordato Euro 100.000,00 invariato per tutto il trimestre; periodo 92 giorni; commissione per la messa a disposizione dei fondi su base annua 2,00%
Modalità di calcolo: $\text{€ } 100.000 \times 2,00\% \times 92 \text{ gg} / 365 = \text{€ } 504,10$
 2. Applicazione su affidamento di importo variabile nel trimestre
Fido accordato Euro 100.000,00 per 31 giorni, Euro 150.000,00 / per 26 giorni, Euro 100.000,00 / per 35 giorni; periodo 92 giorni;
commissione per la messa a disposizione dei fondi su base annua 2,00%
Modalità di calcolo: $\text{€ } 100.000 \times 2,00\% \times 31 \text{ gg} / 365 = \text{€ } 169,86$

€ 150.000 x 2,00% x 26 gg / 365 =	€ 213,70
€ 100.000 x 2,00% x 35 gg / 365 =	€ 191,78
Totale commissione messa a disposizione fondi=	€ 575,34

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE

Euribor 3 mesi media mese precedente (giorni 365)	Decorrenza
- 0,326	01/07/2018
- 0,325	01/08/2018
- 0,323	01/09/2018

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n. 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet www.igeabanca.it

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

In relazione alla garanzia ipotecaria, oltre al pagamento delle imposte, il cliente deve sostenere i costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Perizia tecnica	Recupero spese reclamate dal tecnico incaricato dalla Banca
Adempimenti notarili	Le spese relative agli adempimenti notarili sono a carico del Cliente che li corrisponde direttamente al notaio rogante
Assicurazione immobili – polizza incendio e rischi accessori (obbligatoria)	Il Cliente può contrarre la polizza con primaria compagnia assicurativa di sua scelta o con la compagnia Arca Assicurazioni, convenzionata con Igea Banca, la cui polizza prevede il pagamento anticipato del premio per tutta la durata contrattuale. Il contratto ha durata pluriennale, normalmente pari alla durata del mutuo a cui è abbinata e scade automaticamente alla data fissata anche in mancanza di disdetta. Sono assicurabili solo gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione. Sono coperti anche gli uffici o studi professionali se intercomunicanti con l'abitazione assicurata. Il premio viene calcolato in funzione del valore assicurato e della durata del mutuo. A titolo esemplificativo: per un valore assicurato di euro 100.000 per 10 anni è previsto un premio di euro 505. Per le caratteristiche complete (rischi, massimali, franchigie, premi, ecc.) si rinvia alle relative condizioni di assicurazione e nota informativa. Presso la filiale è possibile richiedere un preventivo.

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto

Le aperture di credito eventualmente concesse al correntista sono soggette alle seguenti statuizioni:

a) la banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito concessa a tempo determinato con effetto immediato e senza preavviso al verificarsi di una giusta causa o di un giustificato motivo. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso di 1 giorno. In caso di consumatore, il preavviso sarà di 5 giorni. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto. A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono giusta causa e giustificato motivo del recesso:

- 1) il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. e ciò anche relativamente ai garanti,
- 2) il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, giuridica, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca, protesti cambiari, sequestri, esecuzioni, iscrizioni ipotecarie, decreti ingiuntivi e ogni atto dispositivo idoneo a ridurre la rispondenza patrimoniale, utilizzi anomali degli affidamenti, elevati ritorni di effetti insoluti, inadempimenti verso fornitori, irregolarità nei pagamenti, ecc. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto. Qualora l'apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, la banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento - salva l'ipotesi di giusta causa o giustificato motivo - previo preavviso di almeno 1 giorno, anche con comunicazione verbale, e successiva conferma scritta, dall'apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il correntista è tenuto al pagamento di quanto dovuto nel termine di 1 giorno. Analoga facoltà di recesso spetta al cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto.

b) in ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;

c) le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura non comporta l'aumento di tale limite;

d) le disposizioni sub a) e b) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al correntista.

Recesso, compensazione e pagamento di assegni (articolo 4 delle Condizioni generali relative agli affidamenti in conto corrente)

In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.

Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall'art. 11 delle Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.

Le disposizioni di cui all'art. 13 della Sezione II (Conto corrente bancario) si applicano anche nel caso di recesso dall'apertura di credito.

Per lo scioglimento del presente contratto, qualora si verificassero le condizioni che ne prevedono la risoluzione immediata, basterà la semplice dichiarazione della Banca, comunicata con lettera raccomandata.

La cancellazione però dell'iscrizione che fosse stata pubblicata a favore della Banca stessa, non sarà consentita se prima non siano state soddisfatte dal Correntista

tutte le spese connesse e dipendenti dalla richiesta di apertura di credito ovvero il saldo a debito di conto corrente con i relativi interessi, accessori e spese.

1. Ad integrazione di quanto disciplinato dalle norme del "Contratto di conto corrente", resta convenuto che tra le giuste cause o giustificati motivi di recesso vi sono anche:

1. l'apertura di procedure concorsuali, compresa l'amministrazione controllata, o di procedimenti conservativi o esecutivi, la richiesta di moratorie, l'elevazione di protesti cambiari, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli;
1. che la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non veritiere;
1. il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, tecnica, industriale od economica della Parte Finanziata e/o dei Garanti in modo tale da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della Banca.

La Banca si riserva altresì il diritto di dichiarare risolto il contratto di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile in ognuna delle seguenti ipotesi:

2. la mancata osservanza anche solo di uno degli obblighi previsti nel Contratto.
2. il verificarsi di irregolarità di natura urbanistica relativamente agli immobili concessi a garanzia del Contratto;
2. il mancato pagamento, anche in parte, anche di una sola rata di rimborso del finanziamento eventualmente stabilita, di una qualsiasi altra somma accessoria od onere tributario dovuti in dipendenza del presente finanziamento. Nei soli casi in cui il finanziamento sia qualificabile come operazione di Credito Fondiario, costituisce causa di risoluzione il ritardato pagamento di quanto dovuto in forza del Contratto qualora lo stesso si sia verificato almeno sette volte (anche non consecutive), intendendosi per ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo ed il centoottantesimo giorno successivo alla scadenza del relativo rimborso, ovvero il ritardato pagamento verificatosi oltre il centoottantesimo giorno successivo alla scadenza del relativo rimborso.
2. la destinazione totale o parziale del finanziamento a scopo diverso, se esplicitamente previsto, da quello indicato nel Contratto;
2. il mancato completamento del programma degli investimenti, se espressamente previsto dal Contratto, per il quale viene concesso il finanziamento;
2. la mancata produzione della documentazione, ritenuta idonea e necessaria dalla Banca, per l'utilizzo del finanziamento (in tutto o in parte) nei termini contrattuali;
2. la mancata concessione o erogazione ovvero cessazione o revoca, per qualsiasi ragione imputabile alla Parte Finanziata e/o a Terzi, di eventuali interventi agevolati concessi dallo Stato o da altri Enti.

Conseguenze della decadenza dal beneficio del termine, del recesso e della risoluzione del contratto

Qualora si dovessero verificare uno o più fatti ricadenti fra i motivi di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 del codice civile, o di recesso dal contratto o di risoluzione del contratto di cui sopra o di quelli disciplinati dal "Contratto di conto corrente", la Banca comunicherà con lettera raccomandata al Finanziato e/o ai Garanti l'avvenuta decadenza, o recesso o risoluzione. Di conseguenza il Finanziato e/o i Garanti saranno tenuti all'immediato rimborso di tutto quanto dovuto per capitale, interessi (anche di mora), accessori e spese. Restano in ogni caso ferme tutte le garanzie contrattualmente costituite nonché quelle successivamente acquisite a favore della Banca, che potrà agire nei confronti della Parte Finanziata e dei Garanti nel modo e con le procedure ritenute più opportune.

Reclami

Il Cliente che intenda presentare un reclamo dovrà redigerlo in forma scritta ed indirizzarlo a "Ufficio Reclami – Igea Banca – Via G. Paisiello, n. 38, Roma".

Il reclamo potrà essere inviato alternativamente con le seguenti modalità:

- a) per posta ordinaria (meglio se raccomandata con ricevuta di ritorno);
- b) per posta elettronica alla casella reclami@igeabanca.it;
- c) per posta elettronica certificata (PEC) alla casella igeabanca@legalmail.it;
- d) a mezzo fax al numero 06.85351451;
- e) presentato alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, la quale è autorizzata al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami della Igea Banca.

La Banca è tenuta a rispondere al reclamo entro 30 giorni.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca fornirà al cliente le indicazioni concernenti le iniziative che la Banca stessa si impegnerà ad assumere e le relative tempistiche.

Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustrerà in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto e fornirà le necessarie indicazioni circa la possibilità di ricorrere ad Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Qualora la Banca non risponda al reclamo nei termini previsti, oppure se il Cliente non risulti soddisfatto della risposta fornita, quest'ultimo potrà:

- a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro (ovvero senza limiti di importo quando si chieda soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento.
- b) attivare, attraverso il servizio di mediazione offerto dagli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di

conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;

- c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. L'Arbitrato si può attivare:
- quando è previsto nella clausola compromissoria contenuta nel contratto oggetto della controversia
 - quando le parti decidono di comune accordo di ricorrere a tale procedura.

Può infatti verificarsi che, nel caso in cui un procedimento di mediazione si concluda senza un accordo, le parti, se vogliono ottenere una decisione in tempi contenuti, possono chiedere al Conciliatore Bancario Finanziario di attivare la procedura di Arbitrato. E' comunque possibile ricorrere all'arbitrato anche se non si è svolto il procedimento di mediazione.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche
Cliente	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la banca.
Cliente al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di Euro
Commissione di massimo scoperto	Commissione che il cliente deve pagare alla Banca, applicata sul saldo negativo più alto del periodo di riferimento (periodicità della chiusura del conto - di norma trimestrale) a condizione che al cliente sia concesso un fido e che il saldo risulti a debito per almeno 30 giorni consecutivi.
Commissione per la messa a disposizione dei fondi	La commissione per la messa a disposizione dei fondi è la remunerazione per il fatto che la Banca si impegna a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro (fido). Tale corrispettivo viene calcolato sull'importo dell'affidamento accordato, è indipendente dall'effettivo utilizzo e viene liquidato in via posticipata ogni fine trimestre.
Conciliatore Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche
Parametro di indicizzazione	Indice al cui andamento è collegato il tasso di interesse. Gli indici utilizzati sono pubblici. Il loro valore è rilevabile dal quotidiano "Il Sole 24 ore". L'andamento non è influenzabile dalle parti (Banca-Cliente)
Recesso	E' il diritto di un soggetto di ritirarsi unilateralmente da un rapporto giuridico.
Reclamo	Ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio via lettera, fax, e-mail)
Saldo contabile	risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione.
Saldo disponibile	Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Spese di gestione fidi	Spese calcolate ed addebitate trimestralmente. Le suddette spese sono calcolate ed addebitate con cadenza trimestrale sulla sommatoria delle linee di credito in essere alla fine del trimestre di riferimento (tranne che per la linea di credito "facilitazione assegni" se concessa)
TAE	Tasso Annuo Effettivo
TAN	Tasso Annuo Nominale
Tasso debitore	Tasso annuo con capitalizzazione trimestrale
Tasso di mora	E' il tasso di interesse dovuto per il ritardato pagamento alla scadenza delle somme dovute in relazione al finanziamento. La Banca tiene conto - ai sensi della legge sull'usura - del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla normativa in vigore.